



**Ministero del Lavoro, della  
Salute e delle Politiche Sociali**

**DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA**

*Roma, 31 luglio 2009*

*Al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti  
del Lavoro  
Via Cristoforo Colombo n. 456  
00145 Roma*

Prot. 25/I/0011105

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – L. n. 68/1999 – invio prospetto informativo.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello per avere alcuni chiarimenti in relazione all'insorgenza dell'obbligo di presentazione del prospetto informativo dei lavoratori disabili, in applicazione della normativa vigente e con riferimento alla disposizioni dettate da questo Ministero con circolare emanata in data 16 dicembre 2008 e successiva nota integrativa del 21 gennaio 2009.

In particolare, si chiede se il riferimento al numero dei dipendenti utile a far sorgere l'obbligo di presentazione del prospetto informativo debba intendersi riferito al numero di lavoratori rientranti nella base di computo o al numero complessivo dei lavoratori facenti parte dell'organico aziendale.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale del Mercato del Lavoro, si rappresenta quanto segue.

Occorre anzitutto ricordare che il D.L. n. 112/2008 (conv. da L. n. 133/2008), all'art. 40, comma 4, ha stabilito che *“i datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Se, rispetto all'ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non è tenuto ad inviare il prospetto (...)”*.

Al riguardo va osservato che la novella non ha inciso sotto il profilo del contenuto del prospetto, limitandosi ad intervenire sulle modalità di adempimento, nell'ottica della digitalizzazione della P.A. e conseguente semplificazione degli adempimenti burocratici.

Sul piano della semplificazione si pone anche la previsione secondo cui tale adempimento non è dovuto qualora “*non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva*”. Ciò che dunque rileva, per il Legislatore, ai fini della sussistenza dell’obbligo di invio del prospetto, sono le modifiche della situazione occupazionale “*tali da modificare l’obbligo*” o, più direttamente, legate al computo della quota di riserva.

Ne consegue che l’obbligo di invio del prospetto informativo, ai sensi della nuova previsione, non possa legarsi al numero complessivo dei lavoratori facenti parte dell’organico aziendale. Una diversa soluzione infatti comprometterebbe la reale portata semplificatrice dell’art. 40 citato, in quanto determinerebbe un obbligo di invio anche in presenza di mutamenti di organico che non abbiano alcun riflesso sul piano del collocamento obbligatorio.

IL DIRETTORE GENERALE  
(f.to Paolo Pennesi)